

ORIGINALE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA N.

151

Data:

21/12/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco

Oggetto:

PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E AL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA FINO AL 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

LELLI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Ozzano dell'Emilia
Settore Programmazione del territorio
Servizio Patrimonio, Ambiente e Mobilità

Classifica 6.9.1
Fascicolo 2023/33

Oggetto: **Provvedimenti finalizzati alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria fino al 30 aprile 2024.**

IL SINDACO

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni omogenee dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo-climatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Dato atto che

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e di conseguenza adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D. Lgs. 155 del 13/08/2010 attribuisce alla Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con delib. n. 115 del 11/04/2017 dall'Assemblea Legislativa ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) che individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visto

- il **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)**, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, approvato con delib. GR n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria” con la quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli”;

Viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 “Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al **progetto Move-In** (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)” successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
- l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a

50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;

- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
- il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018;

Considerato che il PAIR 2020, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 pone anche in capo al Comune di Ozzano dell'Emilia, in quanto compreso nell'agglomerato di Bologna, l'adozione di una serie di misure di limitazioni del traffico, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto, altresì:

- che le deliberazioni della Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021, 189 del 15/02/2021 e 2130 del 13/12/2021, hanno approvato misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria, al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di conseguire in tempi rapidi il rispetto del valore limite giornaliero di PM10, ampliando l'ambito territoriale di applicazione di queste misure alla totalità delle zone di Pianura est e ovest;
 - o che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ha stabilito:
- la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

- che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 189/2021);

Considerato che:

- il Comune di Ozzano dell'Emilia – quale comune compreso nell'agglomerato di Bologna e, dunque, soggetto alle misure del PAIR - adotta con specifiche ordinanze i provvedimenti di limitazione alla circolazione strutturali ed emergenziali previsti dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 la Regione Emilia-Romagna ha aderito al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con la deliberazione di Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, adeguandolo alla realtà dell'Emilia-Romagna;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i documenti tecnici, con la descrizione di dettaglio del servizio, necessari per l'avvio di Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verifichino previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;

Preso atto altresì che:

- l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;
- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;
- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;);
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 c.6bis del D. Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

Preso atto delle indicazioni di coordinamento della Città metropolitana di Bologna per l'individuazione delle domeniche ecologiche;

Preso atto altresì della nota pervenuta dalla Prefettura di Bologna in data 25.10.2023 prot. 19857 con cui si evidenzia che i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare provvedimenti per limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Nuovo Codice della Strada. Nello specifico quanto sopra è applicabile anche al tratto della via Emilia tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556);

Ai sensi degli artt. 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

capo I - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A. **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria - allegato A), compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556), dalla data di efficacia del presente provvedimento fino al 30/04/2024 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:**

- 1) veicoli alimentati a **benzina** EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- 2) veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina** EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- 3) veicoli **diesel** EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- 4) **ciclomotori e motocicli** EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il provvedimento di cui al punto A. non si attua nelle giornate festive di lunedì 25.12, martedì 26.12.2023, lunedì 01.01, lunedì 01.04 e giovedì 25.04.2024.

- A. Le misure di cui al punto A. (del presente capo I) valgono anche per le giornate di domenica del medesimo periodo (così dette “ecologiche”), eccetto le domeniche 24.12 e 31.12.2023 e domenica 31.03.2024.**

capo II - USO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

- A. Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria – allegato B), dalla data di efficacia del presente provvedimento fino al 30/04/2024 compreso:**

- divieto di **utilizzo di combustibili solidi (legna, pellet, cippato, altro)** per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema alternativo, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ovvero nei caminetti aperti o che possono funzionare aperti.

- A. Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia:**

- divieto di **installazione di generatori a biomassa legnosa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet.

Per la classificazione della prestazione energetica dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide occorre fare riferimento alla tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 186 del 07.11.2017.

Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, deve fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore (*Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione*). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

- A. In attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale:**

- divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.
- in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

- A. In tutto il territorio comunale, divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1 ottobre - 30 aprile, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.**

È consentito la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli 2 giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.

ORDINA INOLTRE

capo III – MISURE EMERGENZIALI

Dalla data di efficacia del presente provvedimento **fino al 30/04/2024 compreso**, è obbligo l'adozione delle **misure emergenziali** che vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da ARPAE sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo, nel territorio di uno dei Comuni assoggettati al PAIR facenti parte della Città metropolitana di Bologna. In tali casi, si applicano le seguenti misure emergenziali **che entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente**:

- **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria - allegato A),** compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Omatello (chilometrica da 99+328 a 100+556), **nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:**
 - 1) veicoli alimentati a **benzina** EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - 2) veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina** EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - 3) veicoli **diesel** EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
 - 4) **ciclomotori e motocicli** EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
- **Riduzione delle temperature** negli ambienti di vita riscaldati:
 - fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
 - fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.Sono esclusi da tali limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, case di cura ed assimilabili, ad attività sportive, ad attività scolastiche di ogni livello ed assimilabili.
- Escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria – **allegato B**), divieto di **utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.
- Divieto per qualsiasi tipologia di **combustioni all'aperto** (abbruciamenti, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs n. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- Divieto per tutti i veicoli di **sostare con il motore acceso**.
- Potenziamiento dei **controlli** sull'applicazione delle misure di cui al presente provvedimento;
- Divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Nel caso in cui i giorni di verifica ricadano in giornate festive, le stesse verifiche e la decorrenza delle eventuali misure emergenziali sono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

capo IV – ESCLUSIONI E DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e III, i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale – da riportare volendo come allegato all'ordinanza).

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Ozzano dell'Emilia sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti capi I e III (vedi Allegato A):

- Via Emilia (S.S.9) corsia sud per accedere alla via Olmatello e al parcheggio fronte civico 3-5 (locale "Antica Locanda");
- Via San Cristoforo, dall'intersezione con la via San Lazzaro, fino al "parcheggio Cimitero", posto all'intersezione con v.le Due Giugno;
- Via Sant'Andrea dall'incrocio con via del Pino, fino al "parcheggio Coop" posto all'intersezione con via Nardi;
- Via Nardi dall'intersezione con via dei Billi, corsia nord fino al "parcheggio Coop";
- Via Emilia (S.S.9) corsia Nord, per accedere in via Marconi parcheggio Municipio;

Le limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e III, non riguardano:

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;

- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o) carri funebri e veicoli al seguito;
- p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- u) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- v) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni ed eventuali autodichiarazioni indicate ai precedenti punti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, rispetto alla circolazione veicolare, è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

ORDINA INOLTRE

capo V – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA MOVE-IN

1. È consentita la circolazione nell'area soggetta alle **limitazioni strutturali della circolazione** di cui ai capi precedenti della presente ordinanza, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai **veicoli che hanno aderito al sistema Move-In**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, **appartenenti alle seguenti categorie**:
 - 1) veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - 2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - 3) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - 4) ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
1. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, **nel periodo 01/01/2023 – 30/06/2024**, a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;
2. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le **domeniche ecologiche**, di cui al capo I lett. B. della presente ordinanza; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione ivi previste;
3. La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali **limitazioni emergenziali alla circolazione**. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla presente ordinanza al capo III;
4. È vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale** ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato "Soglia esaurita" ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 2127/2022;
5. È vietata la circolazione **in tutto il territorio comunale** ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente" ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;
6. La disposizione di cui al precedente punto 6 non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale della Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del Nuovo Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione previsto ai punti 5 e 6 della presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

DISPONE INOLTRE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

Il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

Che copia del presente atto sia trasmesso per l'esecuzione a:

- Comandante Responsabile del Settore di Polizia Locale del Comune di Ozzano dell'Emilia, che dovrà predisporre, nell'ambito della programmazione dei turni giornalieri e del personale disponibile, servizi specifici per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- Responsabile Settore Gestione del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, per l'apposizione della segnaletica verticale indicante i divieti di cui sopra (da installarsi nei modi previsti dal vigente C.d.S.).

S O S P E N D E

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

D I S P O N E I N F I N E

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune)."

Il Sindaco

Luca Lelli

(documento firmato digitalmente)